

Deliberazione della Giunta Regionale 20/02/2006, n. 180

“Disposizioni concernenti l’organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l’attività funebre, in attuazione delle LL.RR. 12/03 e 19/04”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 37 del 09/03/2006, Parte II]

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VISTE le LL.RR.:

- 12/03 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che regola, indirizza e sostiene gli interventi nel campo dell’orientamento, dell’istruzione, della formazione e del lavoro;
- 19/04 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” che disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;
- visti in particolare, in riferimento alla L.R. 19/04:
- l’art. 13, laddove al comma 4, lettera b, si stabilisce, fra l’altro, che la Giunta regionale, nel fissare i requisiti dell’autorizzazione comunale allo svolgimento di attività funebre, deve prevedere che le imprese del settore «dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati» e nell’elenco dei mezzi e delle risorse, è compresa, al punto 3), la dotazione di «personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte»;
- l’art. 16 che impone per l’adeguamento normativo il termine di dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo che definisce le modalità ed i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre espletata da imprese pubbliche e private;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10 febbraio 2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione e alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale”, in cui si definisce una nuova e articolata classificazione delle tipologie d’azione programmabili sui piani di formazione professionale regionali e provinciali;
- n. 778 del 26/4/2004 “Approvazione elenco degli organismi accreditati secondo la normativa prevista dalla deliberazione di Giunta n. 177 del 10/2/2003 e successive integrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni di cui alle proprie deliberazioni 849/04, 1001/04, 1110/04, 1151/04, 1410/04, 2221/04, 264/05, 652/05, 737/05, 979/05, 1259/05, 1679/05; – n. 2212 del 10 novembre 2004 “Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell’art. 32, comma 1, lettera c) della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 – I provvedimento” e successive modificazioni ed integrazioni di cui alle proprie deliberazioni 788/05 – II provvedimento, 1476/05 – III provvedimento;
- n. 156 del 7 febbraio 2005 “Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. 19/2004”;
- n. 265 del 14 febbraio 2005 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di Giunta regionale 177/03”;
- n. 1434 del 12 settembre 2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;

VISTA inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 26 ottobre 2004, “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro. Biennio 2005-2006”;

RITENUTO necessario adottare ai sensi della L.R. 12/03 le disposizioni concernenti l’organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese pubbliche e private che esercitano l’attività funebre prevista dal punto 5 della propria deliberazione 156/05, in attuazione dell’art. 13, L.R. 19/04 così come descritte nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine, tra l’altro, di consen-

re ai Comuni, titolari del potere di autorizzazione e di vigilanza, ai sensi della stessa legge regionale citata, la verifica dell'adozione di un apposito piano di formazione e degli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa di cui al punto 5.1 della sopracitata deliberazione 156/05;

PRESO ATTO che:

- l'art. 16 "Norme transitorie e finali" della sopracitata L.R. 19/04 stabilisce al comma 1, che le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo;
- la sopracitata deliberazione di G.R. 156/05 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il 2 marzo 2005, n. 40;
- le disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre di cui all'Allegato 1 sono state oggetto di appositi incontri a livello regionale, nei quali stati coinvolti e si sono favorevolmente espressi tutti i soggetti e le Associazioni interessati e in particolare le Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario;

SENTITA la Commissione regionale Tripartita e il Comitato di coordinamento interistituzionale;

ACQUISITO agli atti d'ufficio il parere favorevole espresso dalla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 12/03, nella seduta del 15/2/2006;

SENTITO per quanto di competenza il Direttore generale Sanità e Politiche sociali – dr. Leonida Grisendi;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;

SU PROPOSTA dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA:

- a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato 1 "Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre – L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e L.R. 29 luglio 2004, n. 19", parte integrante del presente atto;
- b) di approvare, quale parte integrante del presente atto, l'Allegato 2 relativo ai modelli di attestati di frequenza da rilasciare al termine del percorso formativo obbligatorio per "Operatore funebre", "Responsabile della conduzione dell'attività funebre" e "Addetto alla trattazione degli affari";
- c) di approvare altresì, quale parte integrante del presente atto, l'Allegato 3 "Personale che esercita l'attività funebre" – scheda monografica che integra l'Allegato C) "Il Sistema regionale della Formazione regolamentata" di cui alla propria deliberazione 265/05;
- d) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E GLI STANDARD FORMATIVI
ESSENZIALI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO
ATTIVITÀ FUNEBRE – L.R. 30 GIUGNO 2003, N. 12 E L.R. 29 LUGLIO 2004, N. 19

PREMESSA

La legge regionale 19/04 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” definisce e disciplina l’attività funebre in Emilia-Romagna, attività che viene espletata da imprese pubbliche e private autorizzate dai Comuni ai quali spetta anche la funzione di vigilanza sulla correttezza dell’esercizio dell’attività stessa.

L’autorizzazione comunale viene rilasciata sulla base di una serie di requisiti individuati dalla delibera di Giunta Regionale n. 156/05 tra cui quelli riferiti al personale per il quale si richiede il possesso di conoscenze attinenti alle proprie mansioni e definite “teorico-pratiche” nonché attestate da un livello (minimo) di sufficienza.

Il percorso formativo definito dalla sopracitata delibera n. 156/05 è obbligatorio per tutte le imprese e per tutte le categorie di soggetti operanti nell’impresa funebre ed è sottoposto a controllo dei competenti Organi Istituzionali. Tale percorso, costituendo lo strumento finalizzato sia a garantire l’acquisizione delle fondamentali competenze professionali che a consentire in via esclusiva l’esercizio delle professioni funebri rientra nell’ambito della “**formazione regolamentata**”.

La prevista formazione obbligatoria si rivolge sia alle imprese che svolgono il servizio di attività funebre nella sua completezza (disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di articoli funebri in occasione del funerale, trasporto della salma o di altri resti mortali) che a quelle che svolgono esclusivamente il servizio di trasporto funebre. In particolare, la formazione è richiesta per:

- Operatori funebri (necrofori) così intendendo anche gli addetti al solo servizio di trasporto funebre nel caso di attività disgiunte;
- Responsabili della conduzione dell’attività funebre (funzione assumibile dal titolare o legale rappresentante dell’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività funebre);
- Addetti alla trattazione degli affari (presenza obbligatoria presso ulteriori sedi commerciali).

REQUISITI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

- a) Essere ricolte a tutte le categorie di soggetti operanti nell’impresa funebre e già individuate in premessa nonché ai potenziali utenti, purché maggiorenni;
- b) Avere una durata complessiva minima di 24 ore sviluppate su un percorso formativo teorico di base comune per tutti gli operatori funebri o necrofori;
- c) Avere una durata complessiva minima di 40 ore sviluppate su due specifici percorsi formativi costituiti dal percorso teorico di base di 24 ore e da un percorso aggiuntivo di tipo specialistico di 16 ore e nel loro insieme rivolti sia ai Responsabili della conduzione dell’attività funebre che agli addetti alla trattazione degli affari;
- d) Rispettare i contenuti previsti al punto 5.2 della delibera di G.R. n. 156/05;
- e) Comportare **obbligo di frequenza** pur riconoscendo una possibilità di assenza non superiore al 10% del monte ore complessivo;
- f) Prevedere che le docenze siano fatte, con riferimento ai diversi contenuti, da personale con esperienza formativa documentata, almeno biennale, nei singoli ambiti tematici di riferimento.

SOGGETTI PROPONENTI

Agli Enti di Formazione Professionale accreditati si riconosce l’idoneità alla candidatura e alla realizzazione, all’interno dei Piani di formazione provinciali, dei percorsi formativi obbligatori per tutti i soggetti operanti in ambito funerario.

Gli organismi non accreditati, così come le Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario, per poter svolgere i percorsi formativi in questione dovranno ottenere dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, specifica autorizzazione sulla base di idonea documentazione comprovante il rispetto dei seguenti requisiti:

1. Finalità formativa tra i compiti previsti dallo Statuto;
2. Capacità logistiche (Disponibilità e adeguatezza dei locali a rispetto della normativa vigente (D.Lgs 626/94 e successive modifiche, normativa incendi, normativa infortunistica);
3. Capacità organizzative:
Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) Certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente

b) Almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative.

Agli organismi che richiedono l'autorizzazione verranno richiesti i seguenti documenti:

- Copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, dai quali si evinca che la formazione professionale rientra tra le attività proprie dell'organismo;
- Nel caso di richiesta sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3a), autodichiarazione attestante il possesso della Certificazione ISO 9001 o di eventuali altre certificazioni europee, entrambe riferite ai processi inerenti la formazione;
- Nel caso di richiesta sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3b), curriculum societario e dati di bilancio degli ultimi tre anni, che evidenziano le attività attinenti la formazione;
- Dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme del D.Lgs 626/94 e successive modifiche.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Al termine del percorso formativo è fondamentale effettuare una verifica finale mediante la somministrazione di un test predisposto dai Docenti del corso, che pertanto provvederanno a formulare i quesiti, a stabilire i criteri di correzione e la relativa griglia di valutazione, a fissare la soglia minima di profitto che, unitamente a quella di frequenza consente il rilascio dell'attestato.

ATTESTATO RILASCIATO

Attestato di frequenza, rilasciato e registrato dall'Organismo di formazione che gestisce l'iniziativa, nel rispetto delle prefissate soglie minime di frequenza e di profitto. A richiesta dell'interessato l'Organismo di formazione può rilasciare un duplicato del citato attestato.

Allegato 2 – Modelli di attestato:

- Attestato di frequenza per **Operatore funebre**
- Attestato di frequenza per **Responsabile della conduzione dell'attività funebre** o per **Addetto alla trattazione degli affari**.

FASE TRANSITORIA DI PRIMA APPLICAZIONE L.R. N. 19/04 E DELIBERA DI G.R. 156/05: REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PREGRESSE

Al fine di fornire criteri univoci per il riconoscimento degli Attestati di Frequenza già rilasciati a conclusione delle diverse attività formative già realizzate in data successiva a quella di esecutività della delibera di G.R. 156/05 o in itinere alla data di esecutività della presente deliberazione, si indicano i requisiti minimi che devono risultare soddisfatti:

1. Attività formativa realizzata da Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa regionale vigente o da Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario;
2. Esperienza professionale specifica dei docenti, opportunamente documentata;
3. Rispetto della percentuale di frequenza non inferiore al 90% della durata totale del corso;
4. Chiara indicazione, nell'attestato rilasciato, dei contenuti dell'attività formativa finalizzata alla verifica di congruità con quelli previsti dalla deliberazione di G.R. 156/05;

Le iniziative formative in materia funeraria e di polizza mortuaria frequentate a diverso titolo e realizzate nei medesimi Soggetti Formatori di cui al punto 1. soprastato in data antecedente a quella di esecutività della deliberazione di G.R. 156/05, se debitamente documentate e certificate, potranno costituire credito per l'ammissione al percorso formativo obbligatorio opportunamente ridotto. In tale caso, l'entità dello "sconto formativo" sarà quantificata dal Responsabile del corso supportato da una Commissione di docenti interni sulla base della valutazione dei documenti prodotti e di un eventuale colloquio con il Candidato.

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI

Contenuti, articolazione oraria dei diversi percorsi formativi sono definiti al punto 5.2 della delibera G.R. n. 156/05, tuttavia trattandosi di una formazione finalizzata all'esercizio di un'attività professionale soggetta a specifica autorizzazione, si ritiene utile indicare le competenze professionali intese come standard di competenza minimi caratterizzanti le **figure professionali** in questione.

L'operatore funebre (Necroforo) è in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre.

Il Responsabile della conduzione dell'attività funebre è in grado di gestire l'impresa funebre come azienda commerciale nel rispetto di un armonico rapporto tra assistenza ai vivi e pietà per i defunti.

L'Addetto alla trattazione degli affari è in grado di gestire le filiali dell'impresa funebre curandone gli aspetti commerciali.

Unità di competenza	Capacità (essere in grado di)	Conoscenze
1. Gestione sistema operativo dei servizi funerari	Applicare tecniche e procedure per il trattamento delle salme e dei cadaveri e utilizzare gli idonei strumenti	- Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche. - Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio - Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato - Operazioni cimiteriali, sepolture cimiteri, cremazioni e crematori - Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori - Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri - Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni - Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.
	Svolgere le idonee procedure Amministrative ed attuative del servizio di trasporto funebre nel rispetto della normativa vigente	
	Gestire il servizio nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro	

Elementi identificativi:

- Percorso formativo teorico di base comune obbligatorio per **tutte le figure professionali** operanti nell'impresa funebre.
- Durata: 24 ore.

Unità di competenza	Capacità (essere in grado di)	Conoscenze
1. Gestione amministrativa e organizzativa dei servizi funerari	Effettuare la pianificazione finanziaria e commerciale dell'impresa funebre, curandone altresì l'organizzazione e la gestione amministrativa	- Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro - Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori - Conduzione del personale e dell'impresa - Principi e metodi della qualità nelle imprese - Rapporti con i dolenti - Problematiche del lutto - Qualità del servizio e cerimoniale - Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi
	Adottare le idonee strategie relazionali con i dolenti e garantire la corretta prassi del cerimoniale	

Elementi identificativi:

- Percorso formativo teorico-specialistico obbligatorio per i **Responsabili della conduzione dell'attività funebre** e per gli **Addetti alla trattazione degli affari**.
- Durata: 16 ore.

ALLEGATO 2
MODELLI DI ATTESTATI DI FREQUENZA PER:

- **OPERATORE FUNEBRE**
 - **RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE**
 - **ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI**
-

ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato al termine del corso per

OPERATORE FUNEBRE
In attuazione delle L.R. 29 luglio 2004, n. 19

CONFERITO AL CANDIDATO

--

Nat ...

--

il

--

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

--

Sede

--

Il Responsabile dell'Iniziativa

--

Il Rappresentante del Soggetto Attuatore

--

Corso n. approvato con atto della n. del
Registrato in data al n.

UNITÀ DI COMPETENZA

ORE PER OGNI UC

1. Gestione sistema operativo dei servizi funerari ore

Contenuti riferiti alle competenze acquisite

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche• Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio• Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato• Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori• Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori• Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri• Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni• Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione |
|---|

PERIODO E DURATA DEL CORSO**Periodo di effettuazione**

dal

al

Durata complessiva espressa in ore**24****MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE**

--

SPENDIBILITÀ DELL'ATTESTATO

In applicazione della "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" di cui alla L.R. 29 luglio 2004, n. 19 – art. 13 – il presente attestato ha valore per l'esercizio dell'attività funebre.

ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato al termine del corso per

**RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE
DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE**

e/o

ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI

In attuazione delle L.R. 29 luglio 2004, n. 19

CONFERITO AL CANDIDATO

--

Nat ...

--

il

--

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

--

Sede

--

Il Responsabile dell'Iniziativa

--

Il Rappresentante del Soggetto Attuatore

--

Corso n. approvato con atto della n. del
 Registrato in data al n.

UNITÀ DI COMPETENZA

ORE PER OGNI UC

1. Gestione sistema operativo dei servizi funerari	ore
2. Gestione amministrativa e organizzativa dei servizi funerari	ore

Contenuti riferiti alle competenze acquisite UC1

- Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche
- Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio
- Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato
- Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori
- Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
- Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri
- Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni
- Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione

Contenuti riferiti alle competenze acquisite UC2

- Le norme che regolano i rapporti di lavoro
- Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
- Conduzione del personale e dell'impresa
- Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese
- Rapporti con i dolenti
- Problematiche del lutto
- Qualità del servizio e cerimoniale
- Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi

PERIODO E DURATA DEL CORSO

Periodo di effettuazione

dal

al

Durata complessiva espressa in ore

40

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

--

SPENDIBILITÀ DELL'ATTESTATO

In applicazione della "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" di cui alla L.R. 29 luglio 2004, n. 19 – art. 13 – il presente attestato ha valore per l'esercizio dell'attività funebre.

ALLEGATO 3
SCHEMA MONOGRAFICA
“PERSONALE CHE ESERCITA L’ATTIVITÀ FUNEBRE”

ELEMENTI INDICATIVI DI CARATTERE NORMATIVO/AMMINISTRATIVO

Ai sensi della D.G.R. n. 180/2006, Allegato 1:

“L’operatore funebre (Necroforo)” è in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre.

Il Responsabile della conduzione dell’attività funebre è in grado di gestire l’impresa funebre come azienda commerciale nel rispetto di un armonico rapporto tra assistenza ai vivi e pietà per i defunti.

L’Addetto alla trattazione degli affari è in grado di gestire le filiali dell’impresa funebre curandone gli aspetti commerciali.”

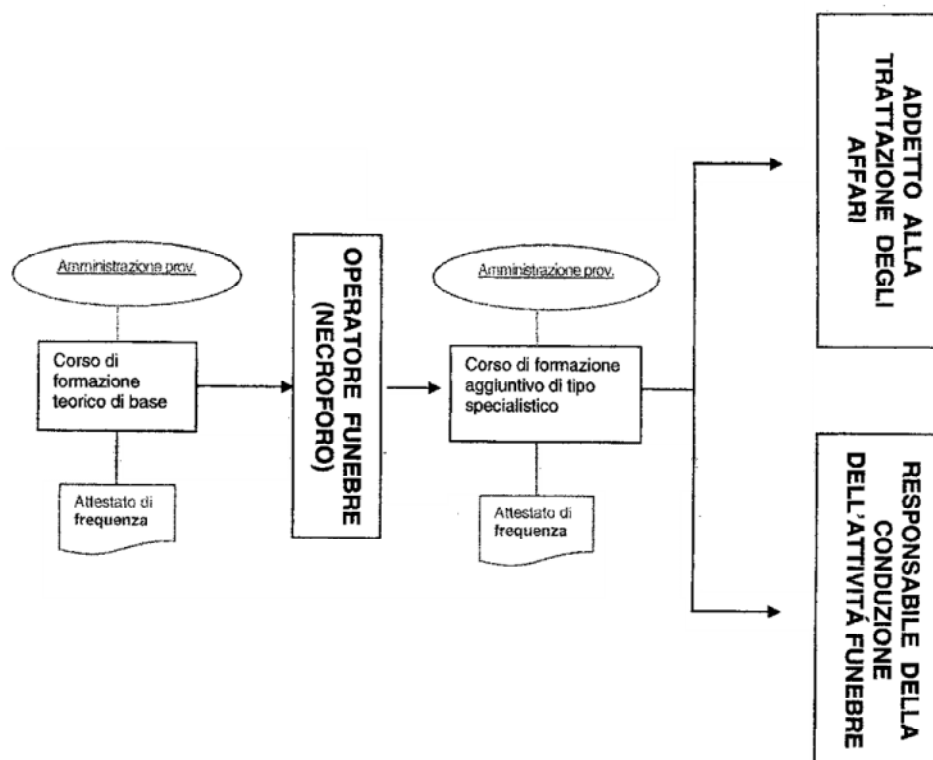
NORMATIVE ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

Nazionali/Comunitari		Regione Emilia-Romagna
	2006	D.G.R. 20 febbraio 2006, n. 180
	2006	D.G.R. 7 febbraio 2005, n. 156
	2006	Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

n.d.

PERCORSO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE/ATTIVITÀ



**ACCESSO ED ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE/ATTIVITÀ**

**ATTI
DI RIFERIMENTO**

Esame		
Requisiti di accesso	n.d.	
Nomina della commissione	n.d.	
Componenti della commissione	n.d.	
Tipologia di prova	n.d.	
Contenuti della prova	n.d.	
Attestato rilasciato	n.d.	
Amministrazione competente al rilascio	n.d.	
Albo/Elenco/Registro/Ruolo		
Requisiti professionali	n.d.	
Registrazione	n.d.	
Organismo competente	n.d.	

**FORMAZIONE
REGOLAMENTATA**

**ATTI
DI RIFERIMENTO**

Soggetto erogatore • Organismi di Formazione accreditati • Organismi non accreditati • Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario Questi ultimi due soggetti per poter svolgere i percorsi formativi in questione dovranno ottenere dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, specifica autorizzazione sulla base di idonea documentazione comprovante il rispetto dei seguenti requisiti: • Finalità formativa tra i compiti previsti dallo Statuto; • Capacità logistiche (disponibilità e adeguatezza dei locali nei confronti della normativa vigente); • Capacità organizzative (essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: Certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente; b) Almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative). Per i documenti da presentare si veda D.G.G.R. n. 180/2006, All. 1.	D.G.R. n. 180/2006, All. 1
Requisiti di ammissione n.d.	
Durata minima Percorso teorico di base • durata minima 24 ore Percorso formativo di tipo specialistico • durata minima 16 ore Obbligo di presenza pari al 90% del monte ore complessivo.	D.G.R. n. 180/2006, All. 1 D.G.R. n. 156/2005, All. 1, punto 5.2
Contenuti Percorso teorico di base (24 ore) • Autorizzazione al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche; • Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio; • Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato; • Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori; • Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; • Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri • Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni; • Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione. Percorso aggiuntivo di tipo specialistico (16 ore) • Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro;	D.G.R. n. 180/2006, All. 1 D.G.R. n. 156/2005, All. 1, punto 5.2

• Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; • Conduzione del personale e dell'impresa; • Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese; • Rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto; • Qualità del servizio e cerimoniale; • Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi. Per gli standard di competenza minimi si veda D.G.R. n. 180/2006, All.1.	
Metodologie didattiche • Docenze effettuate da <u>personale con esperienza formativa</u> documentata, almeno biennale, nei singoli ambiti tematici di riferimento • <u>Verifica finale</u>, mediante somministrazione di un test predisposto dai docenti del Corso, che provvederanno a formulare i quesiti , a stabilire criteri di correzione e la relativa griglia di valutazione, nonché a fissare la soglia minima di profitto, che unitamente a quella di frequenza consenti il rilascio dell'attestato.	D.G.R. n. 180/2006, All. 1
Partecipanti n.d.	
Sede n.d.	
Attestato rilasciato Attestato di frequenza, rilasciato e registrato dall'Organismo di formazione che gestisce l'iniziativa, nel rispetto delle soglie minime di frequenza e di profitto.	D.G.R. n. 180/2006, All. 1

n.d. = riferimento mancante/inesistente nella normativa attuale

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rinvia. Ad ogni modo, suddetti atti sono da intendersi comprensivi di tutte le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.